



17429/15

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 03/03/2015

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ANTONIO ESPOSITO
- Dott. MATILDE CAMMINO
- Dott. MIRELLA CERVADORO
- Dott. SERGIO BELTRANI
- Dott. FABRIZIO DI MARZIO

- Presidente - N. 563
- Consigliere - REGISTRO GENERALE
- Consigliere - N. 47974/2014
- Consigliere -
- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

MERCURI ANNUNZIATO N. IL 08/12/1971

avverso la sentenza n. 2040/2013 CORTE APPELLO di
CATANZARO, del 24/04/2014

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/03/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *Marie Giuseppe Tortorou*
che ha concluso per *annullamento con rinvio per i motivi e*
ell' art 513 bis cp con eliminazione dell'ine pena

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv. *Orto Domenico*; *Alfredo Gatto i p.m.*
esortano per accoglimento ricorso


RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza oggi impugnata la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del gip del tribunale della medesima città in data 22.3.2013 di condanna di Mercuri Annunziato per i reati ascritti:

- al capo 16 dell'imputazione ai sensi degli artt. 648 ter cod. pen.; 7 d.l. 152/1991; 4 l. 146/2006 (giacché in concorso materiale e morale con altri, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso quale titolare fittizio della società V.M. Trans s.r.l. impiegava nell'esercizio dell'attività commerciale, in particolare relativa l'operatività di detta società nei rapporti con LIDL Italia s.r.l. denaro, beni e utilità riconducibili a Ventrici Francesco, e provento del narcotraffico di sostanza stupefacente del tipo cocaina, al fine di agevolare le illecite attività di una organizzazione criminale transnazionale);
- ai capi 17 e 18 ai sensi degli artt. 629, comma 2, cod.pen., in relazione all'art. 628, comma 2, n.1, cod. pen., 7 d.l. 152/1991 (giacché in concorso materiale morale con altri, poneva in essere minacce nei confronti della Conserva Pietro e Figli Srl, della Conserva Logistic Solution s.r.l. e della MT Trasporti s.r.l. - società a cui la LIDL si era rivolta per sostituire nei servizi la V.M. Trans - costringendo i titolari di letteralità a rinunciare all'incarico; partecipava inoltre alla intimidazione perpetrata ai danni di responsabili LIDL in un incontro tenutosi a Massalombarda;
- al capo 19 ai sensi degli artt. 513 bis cod. pen. e 7 d.l. 152/1991(giacché, in concorso con Ventrici Francesco, poneva in essere atti di concorrenza mediante condotte di violenza e minacce già contestate.

Contro detta pronunzia ricorre, a mezzo dei suoi difensori, l'imputato presentando due ricorsi e una memoria con motivi nuovi depositata in data 6.2.2015. L'ampia sovrapposibilità degli atti induce alla trattazione unitaria degli stessi.

Circa il delitto contestato al capo 16 della imputazione, e la disposta confisca delle quote sociali della V.M. Trans s.r.l. ad esso relativa, si lamenta che nell'atto d'appello la difesa si era dilungata in relazione alla non riconducibilità al Ventrici della V.M. Trans s.r.l., all'assenza di collegamenti tra tale società e la confiscata Ventrans s.r.l. (che, secondo l'accusa, sarebbe stata sostituita dalla V.M. Trans nella gestione delle medesime attività economiche); si sottolinea che la difesa aveva svolto anche una puntuale analisi delle scritture



1

contabili e dei bilanci al fine di effettuare una ricostruzione completa ed attendibile dei capitali impiegati nella attività commerciale, fornendo anche a supporto dei motivi di appello una consulenza tecnica in ordine alla gestione patrimoniale e finanziaria della società.

Si contesta inoltre la legittimità della confisca - disposta ai sensi dell'art. 648 ter cod.pen. - ossia in forza di una norma inserita nell'ordinamento con d.lgs. del 21 novembre 2007 n. 231 ossia in epoca successiva alla condotta per come contestazione, essendola stessa collocata in epoca antecedente al 27 ottobre 2004.

Numerose doglianze investono poi le condotte descritte nei capi 17 e 18. Si rileva l'ampia sovrapposibilità delle imputazioni; si lamenta pertanto la illecita duplicazione delle medesime condotte in due distinti capi di imputazione ritenendo come la diversità delle persone offese dal reato (gli autisti coinvolti nella vicenda e fatti segno di violenza o minaccia da un lato e i vertici della LIDL dall'altro) non varrebbe a giustificare tale illegittima duplicazione.

Criticando specificamente la motivazione della decisione di condanna si contesta inoltre omessa motivazione sui numerosi rilievi difensivi sollevati in fatto davanti alla corte d'appello, che nella sentenza impugnata avrebbe ommesso di rispondere a tali specifiche censure limitandosi a replicare le conclusioni a cui era giunto il giudice di primo grado piuttosto che accedere all'alternativa ricostruzione del fatto prospettata nell'appello; in particolare si contesta sia la sussistenza del fatto che la partecipazione allo stesso con riguardo alle minacce rivolte ai vertici della LIDL in occasione dell'incontro a Massalombarda (in cui l'odierno imputato avrebbe semplicemente presenziato in silenzio, con ciò assumendo una condotta totalmente passiva) che alle minacce rivolte agli autisti: alle quali - si sottolinea - l'imputato sarebbe rimasto estraneo.

Sul punto, una diffusa doglianza interessa l'individuazione fotografica dell'odierno imputato effettuata dall'autista Foscaldi Salvatore. Si rileva che l'imputato aveva scelto di essere giudicato con il rito abbreviato; che l'atto relativo a tale riconoscimento non era stato depositato in giudizio, come denunciato a pagina 9 dell'atto di appello; che tale inutilizzabilità patologica, ivi eccepita, non è stata ritenuta dalla corte territoriale, che ha invece giudicato correttamente acquisito il dato probatorio agli atti e assente una qualsivoglia deduzione di parte appellante al riguardo (cfr. p. 7 s. della sentenza impugnata). Oltre a ciò, il riconoscimento è impugnato nel merito con diffusa motivazione illustrativa.

Un ulteriore motivo denuncia la mancanza di nesso causale tra le asserite condotte di violenza o minaccia e la decisione della LIDL di ripristinare il contratto di trasporto con V.M. Trans s.r.l., fornendosi una diversa lettura in fatto delle ragioni che avrebbero determinato tali scelte.

Altro motivo denuncia violazione di legge per mancata derubricazione del fatto qualificato in sentenza come estorsivo ai danni di LIDL ai sensi dell'art. 393 cod. pen., sottolineandosi la matrice civilistica della controversia in atto avente ad oggetto la rinegoziazione di un contratto di esclusiva per trasporto merci.

Una contestazione concerne violazione di legge e vizio di motivazione circa il delitto di illecita concorrenza. Si lamenta che la corte di appello non abbia effettuato una concreta valutazione in ordine al caso, non avendo motivato alcunché e non risultando nemmeno enucleati nel capo d'imputazione gli elementi costitutivi della fattispecie rivolta alla posizione in essere delle condotte illecite di carattere anticoncorrenziale. Si segnala anche che il coimputato per la suindicata imputazione è stato sul punto assolto con sentenza del Tribunale di Vibo Valentia.

Anche le aggravanti delle più persone riunite e del metodo mafioso sono fatte segno di contestazione per come riconosciute sussistenti nel caso di specie dalla corte territoriale: si rileva infatti l'assenza di adeguata motivazione sul punto sottolineando la condotta meramente passiva del ricorrente con riguardo all'aggravante delle più persone riunite; e - con riguardo all'altra aggravante - l'assenza di qualsivoglia riferimento ad organizzazioni criminali di stampo mafioso.

Sul trattamento sanzionatorio, si lamenta violazione dell'art. 63 comma 4 cod. pen. riguardo al giudizio sulle circostanze e, più in generale, mancata motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio alla luce degli specifici rilievi contenuti nell'atto di appello.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono fondati.

La responsabilità per il delitto contestato al capo 16 della imputazione è motivata a pagina 3 della decisione impugnata con l'affermazione che la prova circa la reale riferibilità della società V.M. Trans al Mercuri (in realtà, al Ventrici, imputandosi al Meruri la titolarità fittizia) "emerge ogni oltre ragionevole dubbio dalle dichiarazioni rese agli inquirenti dai vertici della LIDL ITALIA s.r.l., ossia Copelli Simone, Silvestri Giuseppe Massimiliano e Wiest



3

Alexander Gottfried analiticamente riportate dal primo Giudice”.

Tali dichiarazioni sono riferite nella sentenza di primo grado da pagina 27 a pagina 43 con riguardo ai diversi capi di imputazione contestati all’odierno ricorrente; a pagina 78 della sentenza è svolta la motivazione con riguardo alla responsabilità per il delitto di cui al capo 16. Si afferma che “sulla base degli elementi innanzi riportati è possibile quindi affermare che le operazioni di intestazione fittizia della società V.M. Trans s.r.l. a Mercuri Annunziato fossero finalizzate a reimpiegare in tale attività economica proventi illeciti ricavati da Ventrici Francesco attraverso le attività di narcotraffico internazionale di sostanze stupefacenti”.

Quanto all’elemento soggettivo del reato, evidenzia il tribunale che la consapevolezza da parte dell’odierno imputato in ordine all’impiego di denaro di provenienza illecita si ricava da molteplici elementi e in particolare dalle dichiarazioni di Wiest Alexander Gottfried il quale riferì che l’odierno imputato si era presentato da lui affermando che, essendo sottoposta a sequestro nell’ambito di un procedimento penale la società Ventrans, vi era l’intenzione di riprendere a lavorare attraverso la costituzione di una nuova società, ovvero la V.M. Trans s.r.l.

Nell’atto di appello si svolgono critiche articolate a tale conclusione esponendo rilievi in ordine alla costituzione delle due società, alla diversa attività delle stesse (non essendosi la Vertrans mai occupata di trasporti per conto di LIDL in Calabria), all’impiego da parte della V.M. Trans di mezzi propri in modo significativo (rimarcandosi l’esistenza di un sufficiente apparato aziendale); alla riscontrabilità nelle scritture contabili dei movimenti di denaro che hanno impegnato la V.M. Trans, e così seguitando (cfr. pp. 9-11 dell’atto di appello).

Tali rilievi ponevano importanti questioni in fatto, ulteriori rispetto a quelle assorbite dalla sintetica valutazione esposta dal tribunale. La corte di appello avrebbe dovuto dar conto delle questioni sollevate al fine di fondare la propria decisione su una motivazione adeguata. La sintetica affermazione che argomenta la responsabilità sul generico rinvio alle dichiarazioni rese dai responsabili LIDL come riportate nella sentenza di primo grado non assolvono sufficientemente al compito motivazionale. Cosicché la decisione deve essere sul punto annullata con rinvio alla corte di appello per nuova valutazione.

Nei capi 17 e 18 sono riportati fatti simili, riferiti però a diverse persone offese, fatti tutti estrinsecatisi in attività di violenza e minacce attribuite all’azione personale dell’imputato e anche di altri e diversi soggetti,



4

complessivamente ricostruite come espressione di una ampia ed articolata attività estorsiva volta ad ottenere lo stesso ordine di vantaggi, ossia la permanenza della V.M. Trans nella attività di vettore rispetto alla LIDL.

Nei motivi di appello sollevati sul punto, ripresi delle doglianze oggi proposte davanti a questa corte, si revoca in dubbio che le condotte in cui è stata riscontrata la diretta partecipazione dell'odierno imputato, lo stesso abbia effettivamente contribuito all'azione, che comunque non avrebbe dovuto intendersi estorsiva; si nega inoltre che le minacce variamente articolate ai danni degli autisti che si occupavano dei trasporti per conto di società concorrenti con la V.M. Trans però riconducibili alla sollecitazione e regia dell'odierno imputato. Si critica in maniera estremamente dettagliata il riconoscimento fotografico dell'imputato effettuato dall'autista Foscaldi Salvatore lamentando che l'atto relativo a tale riconoscimento non era stato depositato in giudizio.

In effetti tale riconoscimento fotografico, qualora fosse utilizzabile ai fini della decisione, e superasse il vaglio di attendibilità, avrebbe portata decisiva al fine di fondare il ragionamento svolto dai giudici del merito in ordine alla riconducibilità ad un complessivo disegno estorsivo delle violenze e minacce poste in essere da soggetti diversi in tempi e luoghi diversi ai danni degli autotrasportatori. Infatti la diretta partecipazione dell'imputato ad uno di tali episodi porterebbe ad escludere senza riserve la natura congetturale della ricostruzione offerta dei giudici di merito, per come criticata nei ricorsi.

Non dissimile valenza dimostrativa svolgerebbe tale riconoscimento anche fini della corretta interpretazione dei dialoghi intervenuti con i vertici della LIDL, per come contestati nei capi di imputazione in esame, in cui sarebbero state profferite minacce e a cui avrebbe partecipato, sia pure in maniera silenziosa, l'odierno imputato.

Ebbene a fronte della espressa contestazione svolta nell'atto di appello a p.8 ss., e spec. a p. 9 - in cui si afferma che le difese non hanno mai avuto conoscenza dell'atto di riconoscimento, di cui non avrebbe fatto cenno neppure il pubblico ministero nel corso della requisitoria all'udienza del 13/12/2012, cosicché le difese avrebbero avuto conoscenza del riconoscimento in parola soltanto leggendo la motivazione della sentenza del tribunale - nulla si legge nella sentenza di appello (che si limita ad affermare l'insussistenza di una inutilizzabilità patologica dell'atto e l'assenza di qualsivoglia deduzione di parte appellante al riguardo della corretta acquisizione del dato probatorio), restando pertanto senza risposta la



5

doglianza invece svolta sulla inutilizzabilità evidentemente patologica di un atto mai sottoposto al contraddittorio delle parti e invece assunto a base della decisione di condanna.

Anche su tale punto la sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio alla corte di appello per nuovo giudizio. Il che determina l'assorbimento di tutti gli ulteriori motivi inerenti ai citati capi di imputazione sotto il profilo della realtà del fatto, della sua qualificazione giuridica, della riscontabilità delle ritenute circostanze aggravanti.

Quanto al delitto contestato al capo 19 della imputazione, a fronte di un motivo di appello svolto sia pure unitamente alle contestazioni dei delitti di cui ai capi 17 e 18, a p. 2 ss. dell'atto, nulla è né riferito né motivato nella sentenza impugnata: che anche sul punto deve essere annullata con rinvio.

I restanti motivi sul trattamento sanzionatorio restano assorbiti.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Catanzaro per nuovo giudizio.


Così deciso in Roma, 9.3.2015

Il Componente estensore

Fabrizio Di Marzio



Il Presidente
Antonio Esposito



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
SECONDA SEZIONE PENALE

IL 27 APR. 2015



IL CANCELLIERE
Claudia Pianelli

